

Allegato all'atto del Consiglio camerale n. 6 del 16.11.2021

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI
RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA C.C.I.A.A. DI RIETI-VITERBO**

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti-Viterbo, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, dal decreto legislativo n. 472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e di tardivo versamento del diritto annuale da parte delle imprese e delle unità locali che si iscrivono in corso d'anno al Registro delle Imprese.

2. In armonia con il D.M. n. 54/2005 e succ.mod. ed int., **si individuano le seguenti tipologie di violazioni sanzionabili:**

a) **omesso versamento:** è il versamento:

a.1) non effettuato;

a.2) effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto alla scadenza ordinaria di cui al comma 1 (effettuato cioè oltre il termine d'ora in poi denominato "termine lungo");

a.3) effettuato solo in parte entro la scadenza ordinaria di cui al comma 1 o entro il "termine lungo", limitatamente a quanto non versato nei termini di scadenza ordinaria;

b) **tardivo versamento:** è il versamento effettuato, da parte delle imprese e delle unità locali che si iscrivono in corso d'anno al Registro delle Imprese, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dall'art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2011.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n.359.

2. La Camera qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.

3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.

4. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia pari o inferiore ad euro 15,00.

5. Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012, se l'obbligo di versamento è stato violato per la prima volta non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto a titolo di diritto, sanzione o interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al tributo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il periodo utile cui risalire per verificare eventuali violazioni pregresse per il diritto annuale è il quinquennio precedente l'annualità per cui si procede.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario generale o attribuite al Dirigente competente.
2. Il Segretario generale o il Dirigente competente può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.M. n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Economia e Finanze e dall'Agenzia delle entrate.
2. Nei casi di **tardivo versamento** (come indicato all'art. 2 punto b) si applica una **sanzione del 10% dell'importo dovuto**.
3. Nei casi di **versamento omesso** (come indicato all'art. 2 punti a.1 e a.2), si applica la **sanzione del 30% sul diritto dovuto** da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7-8 e 9.
4. Nei casi di **versamento eseguito solo in parte**, secondo quanto previsto all'art. 2 punto a.3), si applica la **sanzione del 30% sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto** (imposta più maggiorazione). La percentuale della sanzione potrà essere maggiorata o ridotta in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7-8 e 9

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata, **applicabile alle violazioni commesse sino al 31.12.2007**:

Danno finanziario per CCIAA	Gravità violazione ex c. 3 art. 4 del D.M. n.54/2005 e c.1-2 art. 7 D.Lgs. 4 472/1997
Fino a 80 Euro	5%
Fino a 373 Euro	10%
Fino a 518 Euro	15%
Fino a 1.254 Euro	20%
Fino a 2.500 Euro	25%
Fino a 5.000 Euro	30%
Fino a 10.000 Euro	35%
Fino a 20.000 Euro	40%
Fino a 40.000 Euro	45%
Fino a 77.500 Euro	50%

2. Per le violazioni relative al pagamento del diritto annuale dovuto dalle imprese **a decorrere dal 01 gennaio 2008**, a seguito della ridefinizione della normativa con l'entrata a regime della determinazione del Diritto correlato al fatturato, la sanzione del 30% viene incrementata in proporzione al diritto omesso

fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella qui di seguito riportata, a partire dall'annualità 2016:

Danno finanziario per CCIAA	Gravità violazione ex c. 3 art. 4 Regolamento e c.1 2 art. 7 D. Lgs. 472/1997
Fino a 200 Euro	5%
Fino a 1.000 Euro	10%
Fino a 5.000 Euro	15%
Fino a 10.000 Euro	20%
Fino a 20.000 Euro	25%
Oltre 20.000 Euro	30%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso in cui il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 decorre dall'anno 2001.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. L'accertatore dovrà valutare sia il comportamento antecedente alla commissione del fatto sanzionato e sia l'opera riparatrice desunta dalla condotta attiva dell'interessato, che si concreta nell'aver effettuato il pagamento del diritto o dei diritti dovuti oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.M. n. 54/2005, sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n.54/05. In tal caso si applicherà la seguente riduzione della sanzione o delle sanzioni edittali:
 - 20% nel caso in cui la sanzione riguardi un solo anno;
 - 15% di ciascuna delle due sanzioni nel caso in cui l'omissione riguardi due anni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dai successivi artt. 10 e 11
 - 10% di ciascuna sanzione nel caso in cui l'omissione riguardi tre anni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dai successivi artt. 10 e 11.
2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico-sociali disagiate a seguito: di eventi non dipendenti dalla propria volontà di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento espressamente individuati dalla Giunta camerale o determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati sempre dalla Giunta camerale.

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n.54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati:

Una violazione	1 tardivo 7% 1 omesso 15% 15% max
Due violazioni	2 tardivi 20% 1 tardivo + 1 omesso 25% 2 omessi 30% 30% max
Tre violazioni	3 tardivi 35% 2 tardivi + 1 omesso 40% 1 tardivo + 2 omessi 45% 3 omessi 50% 50% max

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del D.M. n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. n. 472/1997, la Camera di commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi degli artt. 6-7-8-9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50 %
- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100 %
- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 54/2005, la sanzione è ridotta al:

- a) 3,75 % nei casi di pagamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
- b) 3,75 % nei casi di regolarizzazione, effettuata entro i trenta giorni successivi, di versamenti incompleti effettuati entro la scadenza del “termine lungo”;
- c) 6,00% nei casi di pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

2. Nel caso in cui l'impresa effettui, entro il termine previsto per il ravvedimento, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore al dovuto ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni.

3. Nel caso in cui l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano

commisurati al diritto annuale versato, il pagamento deve ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte del diritto annuale - comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario - proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e succ. mod. ed int.;
- b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e succ. mod. ed int.;
- c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e succ. mod. ed int..

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui all'art. 13, comma 1, lettera c).

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, da effettuare a seguito di notifica dell'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di 10 rate mensili.

2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 200,00 Euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4,5%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di commercio.

4. La Camera di commercio, entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

6. La richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo deve essere presentata direttamente al competente Agente della riscossione.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art.13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il responsabile del procedimento o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto in contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:

a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969 n.742

Articolo 17

Reclamo e mediazione

(art 17 bis D. Lgs 546/1992 come modificato dal D. Lgs 156/2015)

1. L'istituto del reclamo e mediazione si applica nei casi in cui l'importo complessivo dell'imposta (senza considerare le sanzioni e gli interessi) non sia superiore ad Euro cinquantamila (€ 50.000,00).

2. L'istituto del reclamo e mediazione si attiva, automaticamente, in occasione della presentazione di memorie difensive e/o di ricorso in Commissione Tributaria come previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs 546/1992.

3. Il reclamo, oltre ad indicare le motivazioni che costituirebbero il contenuto del ricorso in commissione tributaria, può includere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa da parte della Camera di Commercio;

4) L'esame del reclamo e della proposta di mediazione verrà esaminata da apposito Ufficio dell'Ente camerale, diverso dall'Ufficio che ha istruito ed emanato l'atto impugnato.

5) Il procedimento di reclamo/mediazione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza/recorso. Tale termine è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

6) Durante tale periodo:

a) il ricorso non è procedibile: di conseguenza l'eventuale costituzione in giudizio può avvenire solo dopo la scadenza del suddetto termine di 90 giorni;

b) sono sospesi ex lege la riscossione e il pagamento delle somme dovute;

c) nel caso in cui il reclamo non sia stato accolto o non si sia perfezionata la proposta di mediazione, il contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi previsti per il singolo periodo di sospensione.

7) Nel caso in cui la proposta di mediazione presentata dal contribuente non venga accettata l'Ufficio può formulare una propria proposta di mediazione che tenga conto dei seguenti criteri:

a) eventuale incertezza delle questioni controverse;

- b) del grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) del principio di economicità dell'azione amministrativa.
 - 8) In caso di accoglimento della proposta di mediazione il contribuente è tenuto a corrispondere le sanzioni nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
 - 9) La mediazione si perfeziona con il pagamento, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione costituito da tributo, sanzioni ed interessi e con le modalità di versamento previste nell'accordo di mediazione.
 - 10) E' possibile procedere al pagamento rateale: in questo caso la mediazione si perfeziona con il pagamento della 1^ rata.
 - 11) Il pagamento rateale può essere pari a massimo 8 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla 1^ dovranno essere pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre: su tale rate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata pari al 4,5 annuo.
 - 12) In caso di inadempimento nei pagamenti rateali il contribuente decade dal beneficio qualora ometta di versare rate, diverse dalla 1^, entro il termine di pagamento della rata successiva.
 - 13) A seguito della decadenza della rateazione, l'importo residuo di diritto, sanzioni ed interessi, sono iscritti a ruolo ed è irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 471/1997(30%) aumentata della metà da applicarsi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
 - 14) L'istituto del reclamo e mediazione si applica anche nei confronti degli agenti e dei concessionari per la riscossione per gli atti tipici di questi emessi, purchè il valore della lite non sia superiore ad €. 50.000, quali:
 - a) cartelle di pagamento per vizi propri;
 - b) fermi di beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973)
 - c) iscrizione di ipoteche sugli immobili (art. 77 DPR 602/1973)
- In questo caso sarà cura dell'agente della riscossione curare il procedimento previa informazione all'Ente impositore sull'esito del reclamo/mediazione.
- 15) Tali disposizioni, si applicano dall'1.1.2016

Articolo 18

Autotutela

1. Il responsabile del procedimento o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati.
Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela.
Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al competente Agente della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 19
Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n.602/73.

Articolo 20

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato, nella sua versione attuale, sul sito Internet della Camera di commercio di Rieti-Viterbo.